

Ottobre
2015

@ Scuola di Prevenzione

newsletter
n. 101

**Il D. Lgs 81/2008 (Testo Unico)
per una nuova cultura della prevenzione
per una sicurezza in progress**

newsletter predisposta dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza – Ufficio VI ATP di Napoli
per contatti: e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it - cell. aziendale 366 5640211 tel. ufficio 081 5576296

Il 14 settembre scorso sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dopo lunga attesa, gli ultimi quattro decreti legislativi (dal n. 148 al n. 151) in attuazione del "Jobs Act", la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante le "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".

Il D. Lgs. n. 151/2015 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità", entrato in vigore il 24 settembre scorso, ha un Capo III dedicato espressamente alla "Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Le principali modifiche e integrazioni al D. Lgs. 81/2008 riguardano:

Modifiche all'art. 3 (campo di applicazione) D. Lgs. 81/08

L'articolo 3 definisce i casi in cui si applicano le norme previste dal Testo Unico.

Viene modificato il comma 8 che prevede che nel caso in cui i lavoratori prestano lavoro accessorio a favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti si applichino le disposizioni dell'art. 21 in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi. Rimangono esclusi piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Viene modificato il comma 12-bis che includerà tutte le forme di volontariato, comprese quelle in associazioni religiose e in programmi internazionali di educazione non formale.

Modifiche all'art. 5 D. Lgs. 81/08

L'articolo 5 riguarda il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(segue a pag. 2)

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) dell'Università di Napoli *Federico II*, ha diramato il calendario dei primi corsi di formazione/aggiornamento per le figure sensibili previste dal D. Lgs. 81/2008.

Si partirà il 27/10 con gli incontri previsti presso l'PIA Amatucci di Avellino, si proseguirà con PITIS Barsanti di Pomigliano (dal 28/10), il Centro LUPT (dal 30/10) e di seguito le ulteriori Sedi (ITIS Gallo di Aversa, IIS Majorana di Grottamarda, IC Strofolini di Casapulla, ITI Medi di San Giorgio, IC Wojtyla di Castell'rc, ecc.)

Le scuole che hanno inviato la scheda di prenotazione con l'indicazione del personale da formare saranno tempestivamente contattate dalla Segreteria del centro LUPT per ricevere conferma delle date e delle sedi presso le quali inviare il proprio personale.

SOMMARIO

Modifiche al D. Lgs. 81/2008 (attuazione Jobs Act)	pag. 1
Giornata Nazionale "Sicurezza nelle Scuole"	pag. 3
Regolamento CLP	pag. 4
Manuale INAIL "Rischio Rumore"	pag. 4
Bando per Indagine diagnostica "Solai delle Scuole"	pag. 5
Palestre concesse in uso a società esterne.	pag. 5
Cassazione: Sentenza crollo Convitto nazionale	pag. 6
Cassazione: Sentenza n. 31230/2015	pag. 6
Approfondimento: La figura del Preposto	

ALLEGATI

D. Lgs. 151/2015	
Manuale INAIL - "Rischio rumore"	
Sentenza n. 31230/2015 - responsabilità per infortunio a soggetto esterno all'azienda.	
Approfondimento: La figura del preposto nella scuola	

Tutti gli allegati possono essere scaricati dal sito internet dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio VI ATP Napoli (indirizzo ultima pagina della news)

(segue da pag 1)

Vengono modificati il comma 1 e il comma 5 prevedendo una **revisione della composizione del comitato** con lo scopo di semplificare le procedure per designare i membri (per funzione e non più per nominativo).

Modifiche all'art. 6 D. Lgs. 81/08

L'art. 6 riguarda la *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*. Vengono modificati i comma 1, 2, 5, 6, 8 prevedendo una **riduzione dei componenti, una nuova procedura di ricostituzione e un aggiornamento delle funzioni attribuitegli**.

Modifiche all'art. 12 (interpello) D. Lgs. 81/08

L'articolo 12 riguarda la definizione di *Interpello* ed è stato modificato nel comma 1, che prevede che i quesiti generali riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro possano essere presentati alla Commissione anche da **Regioni e Province autonome**.

Modifiche all'art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) D. Lgs. 81/08

L'articolo 28 indica l'*Oggetto della Valutazione dei Rischi*, il nuovo provvedimento andrà ad aggiungere il comma 3-ter che prevede il **sostegno con strumenti tecnici e specialisti al datore di lavoro** che vuole ridurre i livelli di rischio.

Modifiche all'art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) D. Lgs. 81/08

L'articolo 29 descrive le *Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*, ad essere modificato è il comma 6-quater il quale prevedrà l'**introduzione di strumenti di supporto, anche informatizzati, per effettuare la valutazione dei rischi**, al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione e nella predisposizione del DVR. Fra gli strumenti disponibile si fa particolare riferimento a quelli basati su prototipo O.I.R.A. (Online Interactive Risk Assessment - <http://www.oiraproject.eu>).

Modifiche all'art. 34 (Svolgimento diretto DDL a funzione di RSPP) D. Lgs. 81/08

Nell'art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) viene abrogato il comma 1-bis. Con questa modifica **il datore di lavoro avrà la possibilità di svolgere i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione anche quando l'impresa o l'unità produttiva supera i 5 lavoratori**. Il datore di lavoro dovrà comunque avere

una formazione specifica in primo soccorso, antincendio ed evacuazione, così come previsto dal comma 2-bis. Il limite di tale disposizione sono i casi previsti dall'Allegato II (Aziende artigiane e industriali (fino a 30 lavoratori, 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, 3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori, 4. Altre aziende fino a 200 lavoratori).

Modifiche all'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) D. Lgs. 81/08

L'articolo 41 riguarda la *Sorveglianza sanitaria* e viene abrogato il comma 2 lettera e-bis), viene perciò **abolita la visita medica preventiva in fase preassuntiva**.

Modifiche all'art. 53 (Tenuta documentazione) D. Lgs. 81/08

L'articolo 53 si intitola *Tenuta della documentazione* e riguarda il registro infortuni che secondo le nuove disposizioni non verrà più menzionato: si abolisce l'**obbligo di conservazione del registro infortuni** a decorrere da 90 giorni successivi all'entrata in vigore di questo decreto.

Modifiche all'art. 55 (Sanzioni) D. Lgs. 81/08

L'articolo 55 elenca le *Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*, viene aggiunto il comma 6-bis. In questo modo viene garantita l'omogeneità di comportamento da parte degli organi di vigilanza per ciò che riguarda le sanzioni.

Le sanzioni verranno inoltre calcolate progressivamente in funzione dei lavoratori coinvolti. Per le violazioni previste dagli artt. 18 (sorveglianza sanitaria) e 37 (formazione): se riguardano più di 5 lavoratori le sanzioni raddoppiano.

Se riguardano più di 10 lavoratori triplicano.

Modifiche all'art. 69 (definizioni uso attrezzature di lavoro) D. Lgs. 81/08

L'articolo 69 elenca le *Definizioni* relative alle attrezzature di lavoro, si aggiunge alla definizione di operatore il riferimento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò **il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso**.

Modifiche all'art. 73 (Informazione, formazione e addestramento) D. Lgs. 81/08

L'articolo 73 viene del tutto rinnovato per legittimare l'attività di conduzione dei generatori di vapore e il rilascio delle abilitazioni e attestazioni.

Modifiche all'art. 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro) D. Lgs. 81/08

L'articolo 87 riguardante *Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso* viene così modificato:

al comma 2, lettera e), le parole: "80, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "80, comma 1";
al comma 3, lettera d), le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3-bis";

al comma 4, lettera b), le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 3";

al comma 6, le parole: "ai luoghi" sono sostituite dalle seguenti: "alle attrezzature" e le parole: "è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria

rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea".

Modifiche all'art. 88 (Campo di applicazione cantieri) D. Lgs. 81/08

L'articolo 88 riguarda il *Campo di applicazione* per le misure di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. La modifica riguarda il comma 2 lettera g-bis) che viene sostituita con "ai lavoratori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavoro edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X." Ai lavoratori fin qui elencati, quindi, **non verranno applicate** le misure di sicurezza previste per i cantieri temporanei o mobili.

Modifiche all'art. 98 D. Lgs. 81/08

L'articolo 98 sui *Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori* **semplifica le modalità di formazione dei coordinatori per l'esecuzione dei lavori** aggiungendo il seguente testo al comma 3: "L'allegato XIV è aggiornato con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. O corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore) e i corsi aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell' Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2".

Modifiche all'art. 302 D. Lgs. 81/08

L' articolo 302 riguarda il potere di disposizione e viene riformulato del tutto per agevolare l'utilizzo.

GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

In collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e il MIUR anche quest'anno, organizzata da Cittadinanzattiva, si svolgerà la Giornata della Sicurezza nelle Scuole, giunta alla sua XIII edizione.

Dal prossimo anno l'iniziativa, che fino ad oggi vedeva impegnate scuole e Cittadinanzattiva, sarà istituzionalizzata. Infatti la legge "Buona Scuola" ha istituito per il 22 novembre di ogni anno la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. La data è stata definitivamente concordata durante la riunione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica del Miur, tenutasi a fine settembre, presieduto dal Sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone. All'incontro hanno potuto partecipare per la prima volta anche le organizzazioni civiche rappresentate da Cittadinanzattiva e Legambiente.

La Giornata nazionale ricorrerà nella data dell'anniversario del crollo avvenuto nel 2008 al liceo "Darwin" di Rivoli. Sarà un'occasione di sensibilizzazione negli istituti di tutto il Paese sul tema della sicurezza. Gli studenti saranno coinvolti in progetti e concorsi di idee.

La Giornata della Sicurezza che si svolgerà quest'anno è parte integrante di IMPARARE SICURI, che è un programma nazionale di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole ed ha, tra i suoi obiettivi, quelli di contribuire alla messa in sicurezza delle scuole italiane, lavorare per il radicamento della cultura della sicurezza e della salute tra i più giovani, creare collegamenti stabili tra le scuole e il territorio per la gestione comune dei rischi legati al comune di appartenenza. Negli anni IMPARARE SICURI ha coinvolto un numero crescente di scuole ed ampliato gli ambiti di intervento, occupandosi anche di educazione alla sicurezza e al benessere, di prevenzione dei comportamenti violenti a scuola, di corretti stili di vita, di educazione della cittadinanza attiva e della legalità, ecc.

Il programma IMPARARE SICURI articola in tre fasi, coprendo l'intero anno scolastico:

- la prima fase è caratterizzata dal monitoraggio di un campione di edifici scolastici sulla sicurezza, qualità, accessibilità delle scuole

(gennaio – maggio) che si conclude a settembre con la presentazione dei dati in coincidenza dell'apertura delle scuole. L'ultimo Rapporto è stato presentato a Roma lo scorso 18 settembre;

- la seconda fase riguarda la realizzazione della XIII Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole che si svolgerà quest'anno il 20 e il 21 novembre.

- la terza riguarda la X Edizione del Premio delle Buone Pratiche di Educazione alla Sicurezza ed alla Salute a Scuola "Vito Scafidi" il cui bando verrà diffuso tra dicembre e gennaio e la premiazione delle scuole si terrà ad aprile 2016.

Le scuole che si iscriveranno alla edizione 2015 della Giornata Nazionale per la Sicurezza riceveranno un KIT (gratuito) composto dai seguenti materiali:

Ciascuna scuola secondaria di primo e secondo grado che ne farà richiesta riceverà:

- Poster sui comportamenti da tenere in caso di terremoto ed alluvione

- Opuscolo per conoscere e fronteggiare terremoto e alluvione a casa e a scuola

Ciascuna scuola dell'infanzia e primaria che ne farà richiesta riceverà:

- Poster sui comportamenti da tenere in caso di terremoto ed alluvione

- Opuscolo per conoscere e fronteggiare terremoto e alluvione a casa e a scuola

- Album "10@lode in salute", con schede didattiche sui temi della salute e dell'alimentazione

È possibile iscriversi alla XIII Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole compilando l'apposito modulo on line, che si trova sul sito www.cittadinanzattiva.it sezione scuola.

Per eventuali informazioni chiamare il numero: 06.367181 oppure inviare una e-mail a: sca@cittadinanzattiva.it

REGOLAMENTO CLP

Dal 1 Giugno 2015 il Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008) è entrato pienamente in vigore sia per le sostanze che per le miscele. Di conseguenza sono definitivamente abrogate le vecchie normative sulla etichettatura: i vecchi pittogrammi neri su sfondo arancione sono sostituiti dai nuovi pittogrammi CLP, e le vecchie frasi R e S sostituite dalle nuove frasi H e P. Le schede di sicurezza devono essere conformi alla nuova normativa, e devono essere

aggiornati i documenti di valutazione dei rischi redatti secondo la vecchia normativa.

MANUALE INAIL SU RISCHIO RUMORE

Pubblicato dall'INAIL un volume che affronta la valutazione e la gestione del rischio rumore negli ambienti di lavoro e contiene informazioni destinate ai professionisti impegnati nel sistema di sicurezza aziendale: primi fra tutti **Datori di lavoro e Rsppt**.

Il rumore come agente fisico, le leggi e le norme di riferimento, misure, misurazioni, prevenzione e Dpi. La guida partendo dalla descrizione degli agenti fisici e di come questi, rumore compreso vengano annoverati e affrontati nel D. Lgs 81/08, arriva ad affrontare punto per punto la vastità dell'argomento, parlando di infortuni e malattie professionali, valutazione dei rischi, calcolo dell'incertezza, mappatura acustica, classi di rischio.

"I rischi fisici contemplati nel Testo unico della sicurezza riguardano il rumore, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima di ambienti severi, gli infrasuoni, gli ultrasuoni e le atmosfere iperbariche. [...]. L'esposizione in ambiente lavorativo ad agenti di rischio di tipo fisico coinvolge in Italia milioni di lavoratori. Dati recenti reperibili dal sistema di sorveglianza delle malattie professionali "Malprof", evidenziano come oltre il 70% delle malattie di probabile origine professionale, nell'ultimo triennio, siano riconducibili all'esposizione ad agenti fisici".

Come noto è il Titolo VIII Capo I e Capo II a occuparsi in dettaglio del rumore per quanto riguarda gli agenti fisici e in relazione alla necessità di valutarne il rischio. Il volume spiega di conseguenza le intenzioni e gli obiettivi della legge e come da qui discenda l'obbligo di riportare misure di prevenzione e protezione in essere, e il programma delle misure "atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza".

È possibile scaricare il volume "La Valutazione del Rischio rumore" dal sito dell'INAIL o dalla sezione "Dispense e Manuali" presente sul sito internet dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza ATP Napoli.

**BANDO PER LE INDAGINI
DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLE
SCUOLE**

Sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it) è disponibile l'Avviso pubblico per il finanziamento di indagini diagnostiche da effettuare sui solai degli edifici scolastici. Grazie allo stanziamento di 40 milioni previsto dalla legge Buona Scuola sarà possibile intervenire in almeno 7.000 istituti.

"Dare scuole più belle, sicure e innovative ai nostri ragazzi, è l'obiettivo che perseguiamo fin dal nostro insediamento – dichiara il Ministro Stefania Giannini - . Questo bando è un ulteriore tassello di un piano che sta portando risultati importanti e visibili sul fronte dell'edilizia scolastica. Un piano fatto non solo di risorse, ma anche di una precisa programmazione nazionale e di un costante monitoraggio, mai realizzato prima, degli interventi".

L'Avviso pubblico è rivolto a tutti gli Enti locali proprietari di edifici scolastici. Con questo bando il Ministero punta ad avere una radiografia delle condizioni dei solai degli istituti per prevenire i rischi di crollo e garantire al meglio la sicurezza dei ragazzi.

Gli Enti locali dovranno inviare la propria candidatura entro il 18 novembre 2015 esclusivamente tramite una apposita piattaforma on line che sarà accessibile dal 26 ottobre prossimo. I contributi saranno erogati nei 15 giorni successivi all'approvazione della graduatoria che sarà redatta per Regione e ambito provinciale, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun edificio scolastico. Le indagini dovranno essere affidate – pena la revoca del contributo – non oltre il 31 dicembre 2015. Obiettivo: tempi certi per le indagini.

L'importo massimo del contributo per le indagini relative agli elementi strutturali è pari a 7.000 euro per le scuole del primo ciclo e a 9.000 per le scuole del secondo ciclo. Mentre è previsto un finanziamento di non oltre 4.000 euro per le indagini relative agli elementi non strutturali nelle scuole del primo

ciclo e di 6.000 euro per le scuole del secondo ciclo.

I dati e i risultati delle indagini andranno ad aggiornare l'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

È appena il caso di ricordare alle Istituzioni scolastiche che ritenessero di poter essere destinatarie dei suddetti interventi che è opportuno che sollecitino l'Ente locale proprietario dell'immobile affinché attivi per tempo la richiesta di cui sopra.

**PALESTRE CONCESSE IN USO A
SOCIETÀ ESTERNE**

In molti Istituti Scolastici la palestra è utilizzata sia dalla scuola che dall'Ente locale, che la concede in uso a società o gruppi sportivi, solitamente nelle ore pomeridiane e serali.

L'uso promiscuo della palestra richiede la determinazione di precise procedure per la gestione della sicurezza, che devono essere chiare al Dirigente Scolastico quando concorda con il Comune o la Provincia l'accesso di soggetti esterni nei propri locali.

Tra le varie azioni che il dirigente scolastico può attivare ricordiamo:

1. La consegna del Piano di Emergenza della Scuola al Legale Rappresentante di ogni Associazione o gruppo sportivo che accederà nei locali dell'Istituto
2. La richiesta da parte della Scuola e messa agli atti del Documento di Valutazione del Rischio dell'Associazione, dove venga indicata, tra l'altro, la composizione della squadra di emergenza dell'associazione stessa
3. E' utile prevedere una cassetta di Primo Soccorso (di proprietà della scuola) all'interno della palestra o in un locale attiguo, mentre i soggetti esterni dovranno tenerne un'altra sotto la loro diretta responsabilità e non dovrà essere utilizzata dal personale scolastico
4. E' indispensabile stabilire di chi è la competenza della pulizia della palestra e degli altri locali annessi e definire tempi e modi della stessa.
5. E' opportuno immagazzinare l'attrezzatura di proprietà della scuola (corde, materassini, ecc.) in modo ben distinto da quella delle società sportive che hanno accesso alla palestra, al fine di garantirne la sicurezza ed il controllo periodico

6. È infine fondamentale definire, tra scuola e soggetti esterni, un regolamento di utilizzo della palestra e modalità condivise di comunicazione per la segnalazione di carenze, rotture, difetti e quant'altro possa creare pregiudizio alla sicurezza del locale palestra e del suo contenuto.

**SENTENZA DEFINITIVA PER IL
CROLLO DEL CONVITTO
NAZIONALE DELL'AQUILA**

La Corte di Cassazione ha confermato le due sentenze di condanna emesse lo scorso anno dalla Corte d'Appello dell'Aquila per il crollo del Convitto nazionale del capoluogo abruzzese avvenuto nella notte del terremoto del 6 aprile 2009 e in cui persero la vita tre minorenni.

Confermati quindi i quattro anni di reclusione per confronti del preside del Convitto, e due anni e sei mesi per il dirigente della Provincia che aveva competenze anche su diverse altre scuole, oltre che sul Convitto.

Le accuse per entrambi erano di concorso in omicidio colposo plurimo e lesioni colpose.

Si tratta della prima sentenza definitiva degli oltre 200 filoni di indagine scaturiti dalla maxi inchiesta sui crolli, coordinata all'epoca dal procuratore della Repubblica dell'Aquila Alfredo Rossini – il magistrato del terremoto, come qualcuno lo chiamava – deceduto nel 2012.

La Cassazione ha confermato anche la condanna del Ministero dell'Istruzione, quale responsabile civile, a risarcire le parti civili, rappresentate dai genitori dei tre minorenni morti a seguito del crollo dell'edificio, la cui costruzione risaliva a due secoli fa.

Tra le accuse al preside la mancata redazione del piano per la sicurezza e la mancata evacuazione dell'edificio durante le scosse che avevano preceduto quella delle 3 e 32 del 6 aprile del 2009.

**CASSAZIONE
SENT. N. 31230/2015
RESPONSABILITA' INFORTUNIO
SOGGETTO ESTERNO ALL'AZIENDA**

Con la sentenza n. 31230 del 17 luglio 2015 della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione vengono ribadite ancora una volta a carico di chi vanno poste le

responsabilità nel caso in una azienda accada un incidente che vede coinvolto un terzo estraneo.

Nello specifico il datore di lavoro di un'azienda è stato ritenuto responsabile di un infortunio occorso a un soggetto esterno all'azienda in quanto non aveva predisposto la prevista cartellonistica indicante l'altezza massima di ingresso dei veicoli all'interno del piazzale aziendale, avuto riguardo all'altezza della pensilina in cemento armato ubicata all'ingresso di detto piazzale. Per effetto di tale omissione, l'autista alla guida di un mezzo estraneo all'azienda, che si stava recando presso lo stabilimento, nel transitare al di sotto della descritta pensilina alla guida di un autoarticolato di altezza superiore allo spazio esistente, aveva urtato, con l'angolo superiore destro del container posizionato sul semirimorchio, contro il lato esterno della pensilina, causandone la caduta sulla cabina di guida, provocandosi così delle gravissime lesioni.

Inoltre, in relazione agli aspetti di colpa specifica contestati e accertati a carico dell'imputato, la corte territoriale ha correttamente evidenziato come il responsabile (n.d.r. DdL) si fosse colpevolmente sottratto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 81/2008, là dove impone al datore di lavoro, al fine di regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, il ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente in relazione al traffico stradale (e dunque alla prevista cartellonistica indicante l'altezza massima di ingresso dei veicoli e degli autoarticolati all'interno del piazzale in esame), a nulla rilevando il richiamo dell'imputato alla sola specifica situazione richiamata in seno al testo dell'art. 118 reg. c.d.s., attesa l'ampiezza della formulazione della norma cautelare, funzionale alla copertura di tutte le possibili situazioni di rischio, non altrimenti ovviabile che attraverso l'apposizione di idonea cartellonistica, atteso che l'astratta conformità delle misure del mezzo condotto dalla persona offesa, rispetto alla luce del portale di ingresso nel piazzale aziendale, non escludeva l'eventualità di prevedibili rischi di danno, nella specie puntualmente concretizzatisi.

Anche se la sentenza in oggetto riguarda un luogo di lavoro "privato" e una attività che "sembrerebbe" lontana dal mondo della scuola, un più attento esame ci fa comprendere come, anche all'interno delle scuole, accedano mezzi di soggetti esterni, fornitori, e naturalmente genitori e familiari degli allievi.

Si comprende, quindi, come i principi contenuti nella sentenza sopra illustrata siano estendibili anche al mondo della scuola e ci ricordano che "in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché ove in tali luoghi si verificano eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., sempre che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi".

È possibile richiedere il testo integrale della sentenza n. 31230 inviando la richiesta all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio VI ATP Napoli, all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

**APPROFONDIMENTO:
LA FIGURA DEL
"PREPOSTO" NELLA SCUOLA**

La figura del "preposto" all'interno delle Istituzioni scolastiche è spesso oggetto di discussioni spaziando tra responsabilità di tipo "civilistico", quando il preposto è "solo" impegnato nella "generica" vigilanza, a responsabilità di tipo pensale, quando allo stesso soggetto di cui sopra si richiedono i compiti previsti dal D. Lgs 81/2008.

Nella normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro la figura del "preposto" è presente fin dagli anni '50 (DPR 547/55, DPR 303/56).

Ma è solo con il D. Lgs. 81/08 che il preposto assume un'importanza strategica in una prospettiva di gestione della sicurezza, e nei suoi confronti sono previsti specifici ed obbligatori interventi di formazione e di aggiornamento.

Tanto premesso il dirigente scolastico dovrà procedere all'individuazione dei "preposti" presenti all'interno della scuola ed alla loro formazione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

A questo punto appare però opportuno un chiarimento rispetto a cosa si intende per "preposto ai sensi del decreto 81/2008", analizzando i vari ruoli rivestiti dai lavoratori della scuola ed il loro rapporto con gli alunni.

Ai sensi del codice civile, in particolare degli articoli 2047 e 2048, tutto il personale della scuola è "preposto" alla vigilanza sui minori, e in senso più generale, alla vigilanza degli alunni che sono presenti nella scuola.

La giurisprudenza ha esteso l'elencazione delle persone responsabili, di cui all'art. 2048 C.C., a tutti coloro che svolgono mansioni di istruttori, di insegnanti e di vigilanza dei minori, quali non solo la categoria degli insegnanti veri e propri di scuole, sia private che pubbliche, sia di istituti tanto di natura pubblica che privata o anche religiosa, ma anche il maestro di sci o di nuoto, l'allenatore sportivo ecc.

Quando invece le attività o i contesti nei quali si svolgono le azioni degli alunni hanno carattere "lavorativo", gli adulti che hanno l'obbligo di vigilare su di loro (ai sensi del codice civile) hanno anche gli obblighi previsti dal decreto 81, assumendo quindi compiti e responsabilità indicate dall'art. 19 del Testo Unico.

Nello specifico il decreto 81 delinea un percorso chiaro nella individuazione dei "preposti" alla sicurezza, favorendone la loro individuazione da parte del dirigente scolastico (...).

È possibile recuperare il testo completo dell'articolo dal sito dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza scaricandolo all'indirizzo:

<https://drive.google.com/file/d/0B8bqBNri90eIc2N4MGhNWERlc2M/view>

Per contatti:

Giuseppe Esposito

Ufficio Prevenzione e Sicurezza

USR Campania - Ufficio VI

Ambito Territoriale Provincia di Napoli

telefono 081 55 76 296

cell. aziendale: 366 56 40 211

mail: peppe.esposito.na@istruzione.it

INDIRIZZO WEB

<https://sites.google.com/site/dlgs81scuole/>

Quanto riportato nella newsletter è a titolo puramente informativo. L'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio VI-ATP Napoli non assume alcuna responsabilità per eventuali errori o refusi presenti nella "news".

